

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 68-1993

Legge regionale 3 agosto 1998, n. 20, adempimenti per la realizzazione di attività ed iniziative ai sensi dell'articolo 6 comma f, g, h, i. Modalità di attuazione per l'anno 2015 e criteri di riparto.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

L'articolo 6 comma 1 lettere f, g, h, i della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) prevede che *“Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca.*

La realizzazione di tali attività ed iniziative avviene nel rispetto delle istruzioni operative approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 85-4235 del 22 ottobre 2001.

Pur operando in una situazione di estrema criticità della finanza pubblica che caratterizza e condiziona pesantemente l'attuale fase, si ritiene, in base anche alle esigenze espresse dal mondo apistico, assolutamente opportuno, anche in considerazione del fatto che nel mese di luglio dell'anno 2013 è stata riscontrata la presenza, in provincia di Cuneo, della “Vespa velutina” predatore di api proveniente dalla Francia ed è stata rilevata nel 2014 in alcune regioni italiane, la presenza di *Aethina tumida*, piccolo coleottero originario dell'Africa, che parassitizza la covata, intervenire supportando e sviluppando le attività ed iniziative sopra elencate al fine di limitare le perdite subite dagli apicoltori.

In particolare si ritiene opportuno implementare nel 2015 l'attività di consulenza tecnica agli apicoltori con particolare attenzione alle problematiche inerenti le patologie e i parassiti delle api, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli apicoltori e dei tecnici apistici, la promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti e i programmi di ricerca in apicoltura.

A tal fine si ritiene necessario ricorrere anche per l'anno 2015 alle istruzioni operative approvate con la D.G.R. n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 e s.m.i., prendendo atto che le stesse sono adeguate e tuttora valide ed attuali.

Considerato che il precedente regime di aiuto (n. 243/1997, Italia - Piemonte), di durata illimitata, riguardante le attività ed iniziative previste dalla legge regionale n. 20/98 è scaduto il 31 dicembre 2014, in virtù dell'adeguamento ai precedenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013, conformemente ai punti 188 e 189 di tali Orientamenti, per i quali tutti i regimi di aiuto devono avere una durata limitata nel tempo e non devono applicarsi per più di sette anni.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U. UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Tenuto conto che l'attività oggetto del contributo regionale previsto da questo atto è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 1, secondo il quale gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
- All'articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) paragrafo 2, 3 e 4 secondo i quali il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria per usufruire dei servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, o concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
- All'articolo 24 (Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli) paragrafo 2 , 3, 5, 6 e 8.
- All'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Considerato che, in relazione al precedente capoverso, la D.G.R. n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 e s.m.i prevede criteri e modalità coerenti e compatibili con quanto previsto agli art. 21, 22, 24 e 31 del citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014.

Tenuto conto che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali, per la ricerca e lo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Ritenuto necessario che i beneficiari dell'aiuto, devono dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf).

Considerato che ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Ritenuto necessario sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Visto l'articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/98 che stabilisce i beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i).

Considerato che i beneficiari sopra indicati possono essere le associazioni di produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte (in base alla l.r. 22 aprile 1980, n. 27, o decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102), nonché gli enti e istituti di ricerca per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte.

Ritenuto di dare attuazione attraverso i programmi presentati dalle associazioni legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte alle attività ed iniziative previste dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della L.R. n. 20/98, secondo il riparto finanziario e con le percentuali di contributo indicate in tabella 1 dell'allegato A alla presente deliberazione; in particolare per gli eventuali programmi di ricerca in campo apistico le associazioni dovranno concordare la realizzazione e l'impostazione tecnico-scientifica con un istituto di ricerca competente in materia.

Considerato che per il riparto delle risorse finanziarie assegnate sul capitolo di spesa n. 184275/2015 (UPB A17061), qualora le richieste di contributo superassero le risorse finanziarie disponibili, è indispensabile individuare i criteri che tengano conto della rappresentatività in termini di aziende associate alle associazioni riconosciute così come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione.

Vista la legge regionale del 15 maggio 2015, n. 10 recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017".

Ritenuto opportuno limitare la spesa per la realizzazione delle attività ed iniziative di cui sopra fino alla concorrenza dello stanziamento pari ad € 150.000,00 di cui alla UPB A17061, capitolo di spesa n. 184275 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 attualmente assegnati per € 75.000,00.

Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1- Di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche di attivare le procedure per il finanziamento di attività ed iniziative previste dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) ed i) della Legge regionale n. 20/1998, secondo il riparto finanziario e con le percentuali di contributo indicate in tabella 1 dell'allegato A alla presente deliberazione, da realizzare nell'anno 2015 da parte delle associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla Regione Piemonte (in base alla l.r. 22 aprile 1980, n. 27, o decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102) e da enti e istituti di ricerca;

2- di applicare per l'anno 2015 le istruzioni operative approvate con la D.G.R. n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 e s.m.i., ritenendo che prevedono criteri e modalità coerenti e compatibili con quanto stabilito agli articoli 21, 22, 24 e 31 del Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014;

- 3- di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche, di procedere al riparto delle risorse finanziarie stanziato sul capitolo di spesa n. 184275/2015 (UPB A17061) ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A alla presente deliberazione. Qualora le richieste di contributo superino il totale delle risorse finanziarie disponibili per le finalità indicate dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della legge regionale n. 20/98, il riparto fra i soggetti richiedenti, delle risorse finanziarie stanziato, avverrà sulla base dei criteri indicati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- 4- di stabilire che il finanziamento di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U. UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento: all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), 22 (aiuti per servizi di consulenza), 24 (aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli) e 31 (aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale);
- 5- di disporre che le agevolazioni possono essere cumulate con gli aiuti purchè riguardino costi ammissibili, individuabili e diversi; a tale scopo si procederà a verificare che a titolo esemplificativo per lo stesso tecnico o la stessa iniziativa realizzata non vengano utilizzati altri aiuti;
- 6- di disporre la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito internet regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;
- 7- di sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (articolo 9, Reg. UE n. 702/2014);
- 8- di demandare alla Direzione Agricoltura l'attuazione delle disposizioni e degli indirizzi contenuti nella presente deliberazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- 9- di limitare la spesa per la realizzazione delle attività e iniziative di cui al punto 1 fino alla concorrenza dello stanziamento dell'UPB A17061, capitolo di spesa n. 184275 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 per € 150.000,00 attualmente assegnati per € 75.000,00.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

(Allegato A)

Criteri per il calcolo della rappresentatività e requisiti dei soggetti richiedenti i contributi ai sensi della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) per l'anno 2015.

1) Premessa

L'articolo 6 comma 1 lettere f, g, h, i della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) prevede che *“Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca.*

L'articolo 7 della l.r. n. 20/1998 al comma 3 prevede che le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h), i).

Per effettuare il riparto delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2015, alle forme associate che possono beneficiare dei contributi, si intende fare riferimento a criteri di rappresentatività quali: numero di alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale; numero minimo di soci apicoltori operanti in Piemonte.

2) Criteri di riparto del contributo totale concedibile

Al fine di ripartire tra i richiedenti l'importo totale disponibili per l'anno 2015, qualora le richieste di contributo superino il totale delle risorse finanziarie disponibili per le finalità indicate dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della legge regionale n. 20/98, si procede al calcolo del riparto dell'importo totale di contributo tra le aziende apistiche censite e i relativi alveari (dati censimento regionale 2014) attribuendo alle prime (aziende) un peso del 50% e ai secondi (alveari) un peso del 50% sull'importo totale disponibili per l'anno 2015:

Censimento apistico anno 2014	
Aziende	Alveari
4.035	165.863

	Calcolo	Importo unitario in euro da utilizzare allo scopo di stabilire il contributo massimo erogabile per soggetto richiedente
Importo unitario per azienda	$(150.000,00 \times 50\%) / 4.035$	18,58
Importo unitario per alveare	$(150.000,00 \times 50\%) / 165.863$	0,45

Gli importi ottenuti vengono moltiplicati per il numero di soci apicoltori operanti in Piemonte, ed in base al numero di alveari posseduti dai soci apicoltori operanti in Piemonte rappresentati dai richiedenti (Dati del censimento anno 2014 L.R. n. 20/98).

Ai richiedenti che sono in possesso dei requisiti previsti al punto 3) potrà essere attribuito, in aggiunta al riparto sopra indicato, un importo di base pari a 40.000,00 euro, da rendicontare, tale da garantire l'operatività a tutti i richiedenti in considerazione dei costi fissi della struttura organizzativa.

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione sulle domande di tutti i richiedenti, in base alla rappresentatività, corrispondente alla percentuale eccedente sul totale del programma regionale.

3) Requisiti dei soggetti richiedenti

I soggetti che svolgono l'attività di assistenza tecnica, formazione o aggiornamento professionale degli apicoltori, promozione divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituiti con atto pubblico,
- avere uno statuto aperto,
- prevedere il voto pro capite,
- essere operanti in almeno 5 province del Piemonte,
- rappresentare almeno numero 150 soci in possesso di partita IVA alla data di presentazione della domanda di contributo di cui almeno 30 professionali, dove per apicoltore professionale si intende colui che alleva almeno 52 alveari in zone montane e 104 alveari in zone di collina e pianura,
- rappresentare almeno numero 15.000 alveari relativi ai soci con partita IVA,
- essere operanti in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica,
- dimostrare di avere disponibilità di sedi e/o recapiti in almeno 5 province del Piemonte,
- il personale tecnico operante nell'ambito dell'assistenza tecnica (tecnici apistici) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) possesso di laurea magistrale o laurea, con superamento dell'esame di apicoltura;
 - 2) possesso i diploma di istruzione di secondo grado e superamento con esito positivo dell'esame di apicoltura presso una delle università o ente formativo equipollente, in cui sia programmato tale corso (80 ore – 8 crediti formativi);
in alternativa al superamento dell'esame di apicoltura di cui sopra, potrà essere riconosciuto, nel caso di lauree ad indirizzo tecnico scientifico o diplomi di perito agrario o agrotecnico, un periodo di formazione di almeno 80 ore svolto nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e di ricerca (articoli 4 e 5 del testo unico sull'apprendistato) come tecnico apistico presso soggetti operanti nell'ambito dell'assistenza tecnica alle imprese apistiche;

in sede di prima applicazione:

- 3) i requisiti minimi di cui sopra sono riconosciuti anche ai tecnici che alla data di approvazione del presente atto siano inseriti ed operino come tecnici apistici presso una delle associazioni operanti nel settore apistico o che abbiano operato nel periodo compreso tra gli anni 2008 e 2015, con mansioni tecniche di assistenza tecnica nell'ambito di programmi di supporto alle aziende apistiche finanziati ai sensi del reg. CE 1234/2007, Reg. UE 1308/2013, L.R. n. 20/98 per almeno due anni anche non consecutivi, se a tempo pieno, o proporzionalmente se a tempo parziale.

L'attività di assistenza tecnica apistica e il suo coordinamento, oggetto di finanziamento regionale, deve essere svolta in modo esclusivo nell'ambito della struttura associativa beneficiaria. Pertanto i tecnici apistici non possono ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno dell'associazione per la quale operano.

TABELLA 1

Ripartizione finanziaria

Attività ed iniziative	Percentuale di contributo	Contributo (Importo in euro)
<i>f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori</i>	80%	84.000,00
<i>g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori</i>	90%	44.000,00
<i>h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti</i>	50%	10.000,00
<i>i) programmi di ricerca</i>	60%	12.000,00
<i>Totale</i>		150.000,00

Gli importi sopra indicati, per ogni singola attività ed iniziativa, potranno essere rimodulati fino ad un massimo del 15% al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse.